



ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Custodi del Cuore”

Art. 1 — Denominazione

È costituita l'associazione denominata “**CUSTODI DEL CUORE**”, di seguito anche “Associazione”.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica, senza scopo di lucro, e opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e potrà utilizzare nella denominazione l'acronimo **ETS**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 — Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Comiso (Rg)**, in Sicilia, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo o successivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi operative, sportelli, recapiti, delegazioni o unità locali in altri Comuni della Regione Siciliana o del territorio nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 — Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 — Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione intende:

- a) promuovere la tutela degli animali domestici e d'affezione;
- b) contribuire alla prevenzione e al contrasto del randagismo;
- c) favorire il benessere fisico, psicologico ed etologico degli animali;
- d) promuovere una cultura del possesso responsabile degli animali;
- e) sensibilizzare cittadini, scuole, enti pubblici e privati sui temi del benessere animale, della

XS
NY
PD
SM
HGB



sterilizzazione, dell'identificazione, dell'adozione consapevole e della prevenzione dell'abbandono;
f) offrire servizi di supporto, custodia, accudimento e pet sitting, anche a favore di persone fragili, anziane, temporaneamente impossibilitate o in difficoltà economica, purché tali attività siano coerenti con le finalità associative e svolte nel rispetto della normativa vigente;
g) collaborare con Comuni, ASP, Regione Siciliana, enti pubblici, scuole, organismi del Terzo Settore e soggetti privati per iniziative connesse alla tutela animale, alla prevenzione del randagismo e alla corretta convivenza uomo-animale.

Art. 5 — Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.e ii.:

- a) attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della normativa vigente e ss.mm.e ii.;
- b) attività educative, informative, culturali e di sensibilizzazione sul benessere animale, sulla corretta gestione degli animali domestici e sulla prevenzione dell'abbandono;
- c) iniziative di promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva in materia di tutela animale;
- d) attività di supporto alla comunità locale finalizzate a prevenire l'abbandono degli animali domestici, tra cui servizi di accudimento temporaneo, dog sitting, pet sitting, accompagnamento, gestione ordinaria e cura non sanitaria degli animali, nel rispetto delle competenze veterinarie e delle norme applicabili;
- e) attività di collaborazione con enti pubblici e privati per campagne di sterilizzazione, microchippatura, adozione consapevole, educazione cinofila di base e gestione responsabile degli animali;
- f) organizzazione di eventi, incontri, corsi, seminari, laboratori, campagne informative, giornate di sensibilizzazione e raccolte solidali a favore degli animali;
- g) promozione di reti territoriali tra cittadini, volontari, professionisti, enti pubblici, scuole e associazioni per il contrasto al randagismo e il miglioramento delle condizioni di vita degli animali.

AS

NM
JP

SM
TGB

L'attività di pet sitting e accudimento di animali domestici dovrà essere svolta come attività coerente e funzionale alle finalità civiche e solidaristiche dell'Associazione, evitando che essa assuma carattere commerciale prevalente o incompatibile con la natura non lucrativa dell'ente.

Art. 6 — Attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa e ss.mm.e ii..

L'individuazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Potranno rientrare tra le attività diverse, a titolo esemplificativo:

- a) vendita occasionale di gadget, calendari, materiale informativo o promozionale;
- b) organizzazione di eventi di autofinanziamento;
- c) servizi accessori connessi alla cura responsabile degli animali;
- d) iniziative editoriali, formative o consulenziali purché coerenti con gli scopi associativi.

Art. 7 — Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Le raccolte fondi potranno essere realizzate mediante campagne, eventi, donazioni, lasciti, contributi, piattaforme digitali, raccolte occasionali, sponsorizzazioni compatibili, nonché mediante ogni altro strumento consentito dalla normativa vigente.

I fondi raccolti dovranno essere destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8 — Rapporti con enti pubblici e fondi pubblici

L'Associazione potrà partecipare a bandi, avvisi pubblici, convenzioni, co-programmazioni, co-progettazioni, accreditamenti, partenariati e ogni altra forma di collaborazione con pubbliche amministrazioni, enti locali, Regione Siciliana, ASP, scuole, università e altri enti pubblici.

L'Associazione si impegna a utilizzare eventuali contributi, sovvenzioni o fondi pubblici esclusivamente per le finalità indicate nei relativi atti di concessione e nel rispetto dei principi di tracciabilità, trasparenza, rendicontazione e corretta gestione amministrativa.

Art. 9 — Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di interesse generale.

Art. 10 — Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, gli enti del Terzo Settore e gli altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno pari diritti e pari doveri.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 11 — Ammissione dei soci

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare lo statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro un termine ragionevole.

AS

NM
GG

SM
HGB

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato, il quale potrà chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci.

Art. 12 — Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) partecipare all'Assemblea;
- c) votare, se in regola con il versamento della quota associativa;
- d) eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- e) esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- f) proporre iniziative coerenti con le finalità associative;
- g) partecipare alle attività dell'Associazione secondo le proprie disponibilità e competenze.

Art. 13 — Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso verso l'Associazione, gli altri soci, i volontari, gli animali e i terzi;
- c) versare la quota associativa annuale, se prevista;
- d) non svolgere attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- e) rispettare le norme in materia di benessere animale, sicurezza, privacy, igiene e sanità pubblica.

Art. 14 — Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato versamento della quota associativa, se prevista;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- d) morte, nel caso di persona fisica;
- e) scioglimento, nel caso di ente associato.

L'esclusione può essere deliberata in caso di comportamento contrario allo statuto, alle finalità associative, alle norme di legge, al benessere animale o al buon nome dell'Associazione.

Il socio escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 15 — Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

AS

NM

JS

SM

IGB



L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e provvede alla loro assicurazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 — Lavoratori e collaboratori

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o collaboratori, anche tra i propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'eventuale impiego di personale retribuito dovrà essere compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione e con la sezione RUNTS in cui essa risulterà iscritta.

Art. 17 — Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea;
- e) il Revisore legale dei conti, se obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea.

Art. 18 — Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno e deve essere comunicata con mezzi idonei almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire loro di intervenire e votare.

Art. 19 — Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

AS
NM
SM
1793

- 
- a) approva il bilancio;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina e revoca, se previsto o obbligatorio, l'Organo di controllo e il Revisore;
 - d) delibera sulle linee generali dell'attività associativa;
 - e) approva eventuali regolamenti interni;
 - f) delibera sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione e all'esclusione dei soci;
 - g) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

AS

Art. 20 — Validità dell'Assemblea e votazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

NM

SM

YGB

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, salvo diversa disposizione di legge.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta ad altro socio, nel limite di tre deleghe per ciascun socio.

Art. 21 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra i soci.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario/Tesoriere.

Art. 22 — Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) amministra l'Associazione;
- c) predispone il bilancio;
- d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

- Associaz...
- e) stabilisce l'importo della quota associativa annuale, se prevista;
 - f) approva programmi, progetti, convenzioni e iniziative;
 - g) delibera la partecipazione a bandi pubblici e privati;
 - h) delibera l'apertura di sedi operative;
 - i) cura la tenuta dei libri sociali;
 - j) assume ogni decisione necessaria per il funzionamento dell'Associazione che non sia riservata all'Assemblea.

Art. 23 — Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) sottoscrive atti, convenzioni, contratti e documenti;
- d) vigila sul buon andamento dell'Associazione;
- e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 24 — Organo di controllo e revisione

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 — Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soci, privati, enti pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- d) fondi raccolti mediante campagne e iniziative pubbliche;
- e) entrate derivanti da convenzioni, bandi, co-progettazioni e contributi pubblici;
- f) rimborsi derivanti da attività istituzionali;
- g) beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione;
- h) ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

AS
NM
PP
JK
SM
HGB



Art. 26 — Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio d'esercizio secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Se previsto dalla legge, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.

Art. 27 — Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori, tra cui:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari non occasionali;
- c) libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) eventuali libri dell'Organo di controllo e del Revisore, se nominati.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che stabilisce tempi e modalità di consultazione nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

AS
NM
J
SM
IFB

Art. 28 — Convenzioni e collaborazioni

L'Associazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di collaborazione e partenariati con enti pubblici e privati, purché coerenti con le finalità statutarie.

In particolare, l'Associazione potrà collaborare con Comuni, Regione Siciliana, ASP, istituti scolastici, università, enti del Terzo Settore, strutture veterinarie, educatori cinofili, rifugi, canili, gattili e soggetti impegnati nella tutela animale.

Art. 29 — Norme sul benessere animale e limiti operativi

L'Associazione svolge le proprie attività nel rispetto della normativa in materia di benessere animale, sanità pubblica veterinaria, sicurezza, igiene, trasporto, custodia e responsabilità civile.

L'Associazione non svolge attività riservate a medici veterinari o ad altre professioni regolamentate.

Gli interventi di cura sanitaria, diagnosi, terapia, profilassi e ogni altra attività veterinaria sono rimessi esclusivamente a professionisti abilitati.

Le attività di accudimento, dog sitting e pet sitting devono essere svolte da soci, volontari, collaboratori o operatori adeguatamente informati sulle corrette modalità di gestione degli animali.



Art. 30 — Responsabilità e assicurazioni

L'Associazione può stipulare polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, infortuni, malattie dei volontari e ulteriori coperture ritenute necessarie in relazione alle attività svolte.

Per le attività di custodia, accompagnamento, pet sitting o accudimento di animali, l'Associazione potrà adottare specifici regolamenti interni, moduli di incarico, informative, liberatorie e procedure di sicurezza.

Art. 31 — Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti interni per disciplinare:

- a) attività di volontariato;
- b) attività di pet sitting e accudimento animali;
- c) rapporti con utenti, proprietari o detentori di animali;
- d) gestione di fondi pubblici e rendicontazione;
- e) uso del logo e dei canali social;
- f) procedure di sicurezza, privacy e tutela degli animali.

I regolamenti interni non possono essere in contrasto con il presente statuto.

Art. 32 — Modifiche statutarie

Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.

Le modifiche necessarie per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS potranno essere deliberate dall'Assemblea nel rispetto delle indicazioni degli uffici competenti.

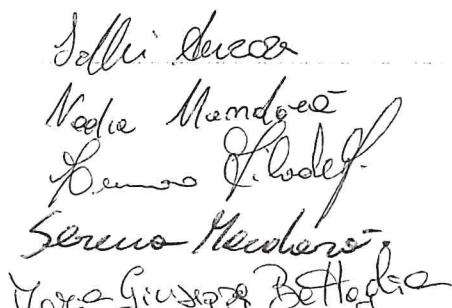
Art. 33 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente se richiesto, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 34 — Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano il Codice civile, il D.Lgs. 117/2017, la normativa nazionale e regionale in materia di tutela animale, la normativa sul Terzo Settore e ogni altra disposizione vigente applicabile.



Selli Decca
Nadia Mendrea
Renzo F. Lodej
Sereno Mendrea
Maria Giuseppina Bettaglia